

INFORMATIVA TASI 2015: ACCONTO di Giugno - Comune di ARRE

A partire dal 1° gennaio 2014, l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune con deliberazione di C.C. n. 23 del 09.09.2014, ha stabilito di applicare la **TASI** alle seguenti tipologie:

- **unità immobiliari destinate ad abitazione principale, diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze**, come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito, con modifiche, dalla L. n. 214/2011;
- **unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e relative pertinenze**, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione C.C. n. 21/2012.

SOGGETTO PASSIVO

- Il **proprietario**;
- Il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

IMMOBILI

per **abitazione principale** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

BASE IMPONIBILE

La **base imponibile** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicata per il coefficiente 160.

ALIQUOTA

IN ATTESA DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ARRE DELLE ALIQUOTE TASI PER IL 2015, PER PROVVEDERE ALL'ACCONTO DI GIUGNO SI APPLICANO LE ALIQUOTE DEL 2014 COSI' COME STABILITE con deliberazione C.C. n. 23 del 09.09.2014:

- L'ALIQUOTA UNICA DEL 2,5 per mille come di seguito specificato, SENZA ALCUNA DETRAZIONE

LA PRIMA RATA 2015, PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA PER IL 2015, DOVRÀ ESSERE CALCOLATA CON LA SUDETTA ALIQUOTA IN VIGORE NEL 2014 (2,5 per mille):

SI APPLICA ALLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONI PRINCIPALI, DIVERSE DA QUELLE CLASSATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9, E RELATIVE PERTINENZE ED A QUELLE ASSIMILATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI, AI SENSI DELL'ART. 2, DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 31/2012 E S.M. E I.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI DIVERSE DA QUELLE SOPRA ELENcate, LA TASI NON E' DOVUTA.

IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO E' IL 16 giugno 2015, ai sensi del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito con modifiche in L. 23.06.2014 n. 89.

Il versamento della **TASI** , deve essere effettuato tramite **modello F24** (in posta, banca o per via telematica) utilizzando il codice tributo sotto riportato o con bollettino postale. E' stato approvato il modello di bollettino postale per il pagamento della Tasi.

N.B. dall'1 ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 **superiori a 1000 euro può essere effettuato solo in via telematica** (come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014). Si vedano le istruzioni fornite dall'[Agenzia delle Entrate](#)

Decimali. La Tasi va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.

Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

Base imponibile

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.

La base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore 160.

Esempio - unità abitativa costituente abitazione principale e relative pertinenze cat. A/2 con rendita catastale di euro 700, possesso al 100% per 12 mesi:
 $700 \times 1,05 \times 160 = 117.600$ (base imponibile)

Acconto

Imposta annua $117.600 \times 2,5$ per mille = 294,00 : 2 = euro 147,00
Nel mod. F24 indicare euro 147

I Codici tributo F24 per il pagamento della TASI

Tipologia immobili Codice:

Abitazione principale e pertinenze 3958

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI ARRE: A438

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato la Tasi entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la stessa normativa applicata per l'Imu come segue:

Se la regolarizzazione viene effettuata entro:

- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;
- oltre i trenta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Dichiarazione Tasi

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo (per il 2014 la scadenza è il 30 giugno 2015).

Ai fini Tasi, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu.